



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PSR CALABRIA 2007-2013

SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE DEL PSR CALABRIA 2007-2013

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 – Servizio oggetto dell'affidamento

Servizio di valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Calabria.

Articolo 2 – Descrizione del servizio

Il servizio si articola sulla base degli orientamenti normativi e programmatici previsti dai regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2005.

La valutazione dei programmi di sviluppo rurale costituisce un obbligo regolamentare in virtù dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che dispone:

"Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.

La valutazione è un processo che permette di giudicare gli interventi in funzione dei risultati, degli impatti e dei fabbisogni che intendono soddisfare. La valutazione in itinere del PSR ha l'obiettivo di analizzarne:

- l'efficacia (la misura in cui sono conseguiti gli obiettivi);
- l'efficienza (il rapporto ottimale tra risorse impiegate e risultati raggiunti);
- la pertinenza (la misura in cui gli obiettivi dell'intervento sono pertinenti rispetto ai fabbisogni, ai problemi e alle tematiche).

Il servizio di valutazione in itinere del PSR Calabria 2007-2013 comporta la raccolta ed elaborazione degli indicatori di risultato e di impatto relativi agli interventi previsti nel Programma, il loro confronto con gli "indicatori iniziali" stabiliti nella valutazione ex ante e l'eventuale adeguamento degli stessi indicatori iniziali.

Gli indicatori di risultato misurano gli effetti diretti e immediati degli interventi. Gli indicatori di impatto sono legati agli obiettivi più generali del Programma e forniscono informazioni sui benefici generati dagli interventi.

È compito del Valutatore curare la reportistica indicata dal Regolamento (CE) 1698/2005, artt. 82 e 86: è, in particolare, incaricato della stesura delle relazioni annuali delle attività di valutazione contenute nelle relazioni di attuazione, nonché

della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione ex post previste per il 2010 ed il 2015 rispettivamente.

Le relazioni annuali descrivono le attività di valutazione eseguite, tra cui la creazione di capacità e l'attività metodologica, la raccolta di dati e l'indicazione delle difficoltà incontrate, esplicitando l'eventuale necessità di adattare alcuni indicatori specifici del Programma e le serie di dati. Tali relazioni devono inoltre aiutare la Commissione a individuare le necessità di valutazioni orizzontali di accompagnamento o tematiche rispetto a misure, assi o problemi specifici.

Le valutazioni complete delle misure e dei programmi nel 2010 (valutazione intermedia) e nel 2015 (valutazione ex post) devono rispondere a tutte le domande del Questionario di valutazione (allegato alla Nota di orientamento B – Linee guida per la valutazione), e devono formulare un giudizio sul grado in cui le misure e i programmi raggiungono globalmente i loro obiettivi e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi definiti nelle strategie nazionali e nella strategia comunitaria. In base ai risultati della valutazione, la relazione di valutazione intermedia deve anche indicare se sia necessario apportare modifiche ai programmi.

Il servizio di valutazione in itinere comprende, inoltre, ogni altra attività di valutazione utile per migliorare la gestione della programmazione regionale, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione e delle iniziative di approfondimento, formazione, scambio di buone pratiche, valutazione tematica e di sintesi promosse dalla Commissione Europea, anche attraverso la Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale.

Al Valutatore è richiesto di collaborare con le attività di valutazione unitaria della programmazione regionale, fornendo il proprio contributo in termini di contenuti e metodologie negli ambiti di competenza del PSR.

Articolo 3 - Compiti di valutazione

La valutazione in itinere è condotta sulla base del piano di valutazione adottato dall'Autorità di Gestione del Programma, messo a punto di concerto con lo *Steering Group* anche sulla base delle indicazioni raccolte presso il partenariato socio-economico e istituzionale.

Tale documento descrive gli aspetti strategici, metodologici ed operativi e detta le linee guida per:

- a) l'esecuzione del servizio di valutazione nel rispetto delle direttive comunitarie e degli obiettivi specifici del PSR Calabria;
- b) la programmazione e realizzazione di attività di valutazione aggiuntive (tematiche, territoriali o di altra natura);
- c) la collaborazione tra le attività di valutazione del PSR e quelle della valutazione unitaria della programmazione regionale;
- d) la comunicazione e la diffusione delle attività e dei risultati della valutazione;
- e) le modalità di coordinamento con gli organi regionali: in particolare con l'Autorità di Gestione del PSR e con lo *Steering Group*;

Il compito del Valutatore si realizza attraverso una strategia articolata nelle fasi seguenti.

Strutturazione

La fase di strutturazione è finalizzata alla comprensione chiara dei compiti di valutazione e a preparare le informazioni e i dati da raccogliere e gli strumenti analitici

necessari per rispondere alle domande di valutazione. Essa comprende la revisione ed organizzazione dell'intero impianto valutativo del Programma, attraverso la elaborazione di un rapporto di valutabilità, sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, che contenga i seguenti elementi:

- la definizione della logica di intervento del Programma e delle misure in cui è articolato, attraverso la revisione delle gerarchie degli obiettivi e degli indicatori e la verifica della loro coerenza e pertinenza ai fabbisogni evidenziati dal Programma;
- la revisione e definizione degli indicatori e delle domande di valutazione, nel rispetto degli orientamenti espressi dal Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV, ex art. 80 del Reg CE 1698/2005) e delle specifiche esigenze del PSR Calabria;
- il riesame della Valutazione Ex-Ante contenuta nel PSR Calabria, con particolare riferimento al sistema degli indicatori iniziali e dei loro valori-obiettivo, provvedendo – se del caso – alla loro revisione ed integrazione con indicatori supplementari;
- la definizione della metodologia di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, di quantificazione, aggiornamento e confronto degli indicatori, nonché dei criteri di giudizio;
- la definizione degli strumenti informatici (basi dati), della tempistica e delle modalità di elaborazione, aggiornamento, archiviazione e consegna dei dati ottenuti durante le attività di valutazione, al fine di massimizzarne l'accessibilità e fruibilità da parte dell'Amministrazione regionale;
- l'individuazione e la definizione degli obiettivi e delle metodologie di eventuali attività aggiuntive di valutazione, a carattere tematico, territoriale o di altra natura definiti di concerto con lo *Steering Group* nell'ambito del piano di valutazione;
- la definizione delle modalità e della tempistica di revisione e aggiornamento del rapporto di valutabilità.

Osservazione

La fase dell'osservazione è intesa ad individuare le informazioni disponibili e pertinenti e a specificare la validità e l'uso dei dati quantitativi e qualitativi utilizzati. Essa prevede la raccolta ed elaborazione delle informazioni sull'attuazione, i risultati e gli impatti del Programma, nei modi e nei tempi indicati nel rapporto di valutabilità.

Al riguardo, i compiti del Valutatore sono:

- descrizione del processo di attuazione del PSR, dell'articolazione del Programma, degli obiettivi e delle risorse;
- predisposizione degli strumenti necessari per l'analisi quantitativa e qualitativa, quali guide per l'intervista, questionari, ricerche nelle banche dati, richiesta di cartine, linee guida per lo studio di casi e qualsiasi altro strumento di raccolta di dati che il Valutatore ritenga adeguato;
- individuazione, raccolta ed elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi necessari per rispondere alle domande di valutazione, attraverso attività di studio, consultazione di banche dati, interviste ad esperti e beneficiari degli interventi, ricerche e rilievi sul campo, rilevamenti a campione, acquisizione e trattamento dei risultati del monitoraggio forniti dall'amministrazione (indicatori di prodotto, dati finanziari, stati di avanzamento e informazioni procedurali);
- quantificazione e aggiornamento annuale degli indicatori di risultato e di impatto sulla base della tempistica definita nel rapporto di valutabilità;

Analisi

Questa fase comporta l'analisi dei dati raccolti e la valutazione dell'attuazione e degli effetti del Programma ai vari livelli. In particolare, i compiti del Valutatore riguardano:

- il trattamento, la sintesi e l'analisi delle informazioni quantitative e qualitative, attraverso le tecniche di misurazione, modellizzazione, simulazione, ecc... previste nel rapporto di valutabilità;
- il confronto e l'interpretazione dei dati analizzati con gli indicatori e le analisi di contesto, i livelli di obiettivo, gli indicatori iniziali ed i benchmark più appropriati.

Giudizio

In questa fase, il Valutatore risponde a tutte le domande del Questionario, trae conclusioni e formula raccomandazioni sull'attuazione e gli impatti del Programma, propone eventuali modifiche al Programma sulla base delle analisi condotte e dei criteri di giudizio enunciati nel rapporto di valutabilità.

Le conclusioni e le raccomandazioni devono fare riferimento agli effetti sia delle singole misure che dell'intero Programma. Le risposte al questionario devono essere accompagnate da una discussione critica sulla prova delle risultanze e sulle motivazioni di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. La fase di giudizio mira a valutare:

- l'efficienza e l'efficacia del Programma;
- l'equilibrio nell'ambito del Programma;
- il contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia nazionale e comunitaria;
- i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento del Programma.

Comunicazione

In ragione della prospettiva privilegiata di osservazione ed analisi degli effetti del PSR, si richiede al Valutatore una partecipazione attiva alle iniziative di promozione del Programma sul territorio e divulgazione dei suoi risultati ed impatti.

Nell'ambito delle attività di comunicazione del Programma, dettagliate nel relativo piano, il Valutatore produrrà sintesi non tecniche delle relazioni ed altro materiale divulgativo destinato a specifiche categorie di beneficiari ed al pubblico. Laddove richiesto, il Valutatore parteciperà ad iniziative di comunicazione e formazione promosse dall'Amministrazione regionale.

Articolo 4 - Coordinamento con l'Amministrazione

Il Valutatore dovrà interagire in maniera costante con gli organi preposti alla gestione ed alla sorveglianza del PSR.

In particolare, le attività di valutazione si articoleranno in stretta connessione con quelle di monitoraggio del Programma. Le due fasi sono infatti complementari e interrelate: da un lato, il monitoraggio fornisce dati e strumenti necessari alla valutazione; dall'altro, la valutazione contribuisce, attraverso successivi riscontri sui risultati e gli impatti, alla eventuale rimodulazione del Programma.

Per l'adempimento dell'incarico, la Regione accrediterà il Valutatore presso i propri uffici, ed i Soggetti coinvolti nella realizzazione delle misure del PSR Calabria 2007-2013 oggetto del servizio.

L'Amministrazione garantirà al Valutatore l'accesso alle seguenti informazioni necessarie allo svolgimento del servizio:

- gli indicatori di prodotto;

- i dati del monitoraggio fisico e finanziario;
- la documentazione amministrativa e programmatica utile alle attività di valutazione.

Uno *Steering Group*, composto da rappresentanti istituzionali e tecnici, oltre che dallo stesso Valutatore, avrà il compito di sorvegliare la realizzazione delle attività di valutazione, accertandone - attraverso verifiche sul materiale raccolto e analizzato, audizioni del Valutatore, richiesta di report su specifiche attività svolte - la qualità e la conformità al piano di valutazione, e proponendone, se del caso, modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 – Prodotti attesi e tempi di esecuzione

La valutazione in itinere prevede la realizzazione di alcuni prodotti entro le scadenze determinate dalla Commissione Europea e dall'Amministrazione regionale.

In particolare:

- una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma andrà presentata entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2009 e negli anni dal 2011 al 2014. Essa comprenderà, tra l'altro una sintesi delle attività di valutazione in itinere, tra cui la creazione di capacità e l'attività metodologica, la raccolta di dati e l'indicazione delle difficoltà incontrate. Se del caso, le sintesi annuali dovranno esplicitare la necessità eventuale di adattare alcuni indicatori specifici del Programma e le serie di dati. È altrettanto importante che tali relazioni aiutino la Commissione a individuare le necessità di valutazioni orizzontali di accompagnamento o tematiche rispetto a misure, assi o problemi specifici.
- una relazione di valutazione intermedia del Programma che sostituirà la relazione di valutazione annuale del 2010.
- una relazione di valutazione ex post del Programma che sostituirà la relazione di valutazione annuale del 2015.

Sia la valutazione intermedia che la valutazione ex post dovranno rispondere a tutte le domande del questionario, comuni e specifiche al Programma, in base alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della pertinenza delle misure e dei programmi e formuleranno un giudizio sul grado in cui le misure e i programmi raggiungono globalmente i loro obiettivi e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi definiti nelle strategie nazionali e nella strategia comunitaria. In base ai risultati della valutazione, la relazione di valutazione intermedia dovrà anche indicare se sia necessario apportare modifiche ai programmi.

I format per la redazione delle relazioni annuali, intermedia ed ex post sono indicati nella Nota di orientamento B – Linee guida per la Valutazione.

In aggiunta ai prodotti sopra descritti, al Valutatore si chiede la realizzazione dei seguenti prodotti:

- rapporto di valutabilità per la strutturazione dell'attività di valutazione;
- revisione ed aggiornamento del rapporto di valutabilità;
- tabelle elettroniche e cartacee con quantificazione annuale degli indicatori di prodotto e di risultato;
- revisione della valutazione intermedia;
- sintesi non tecniche delle relazioni annuali, intermedia ed ex post;
- progetti per materiale divulgativo;
- contributi tecnici a documenti di valutazione unitaria della programmazione regionale

I dati utilizzati dal Valutatore, nonché le relative elaborazioni, analisi ed aggiornamenti, rientrano a tutti gli effetti tra i prodotti attesi. Essi dovranno essere consegnati all'Amministrazione regionale nei tempi e nelle modalità previste dal rapporto di valutabilità. Le basi dati dovranno essere facilmente accessibili, consultabili ed utilizzabili.

La seguente tabella sintetizza i prodotti richiesti al Valutatore e la relativa tempistica:

Prodotto	Contenuto	Tempistica
Rapporto di valutabilità	Strutturazione dell'attività valutativa	Entro 2 mesi dall'aggiudicazione del servizio
Revisione del rapporto di valutabilità	Aggiornamento del rapporto di valutabilità	Entro il 30 ottobre 2010, a seguito della Relazione di valutazione intermedia, e comunque quando necessaria
Tabelle annuali degli indicatori	Aggiornamento annuale del set completo di indicatori; consegna delle tabelle in formato elettronico e cartaceo	Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2009
Relazione annuale	Sintesi delle attività di valutazione. Presentazione e discussione degli indicatori di risultato	Entro il 30 maggio di ogni anno, a partire dal 2009 e per gli anni dal 2011 al 2014
Relazione di valutazione intermedia	Compilazione del questionario di valutazione. Giudizi sull'impatto del Programma ed eventuali proposte di rimodulazione	Entro il 30 marzo del 2010
Revisione della valutazione intermedia	Revisione e aggiornamento del questionario di valutazione intermedia. Formulazione di giudizi e proposte sull'attuazione del Programma.	Entro il 30 marzo del 2012
Relazione di valutazione ex post	Compilazione del questionario di valutazione. Giudizi conclusivi sull'impatto del Programma	Entro il 30 marzo 2015
Sintesi non tecniche delle relazioni annuali	Documenti a scopo divulgativo	Entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2009 e per gli anni dal 2011 al 2014
Sintesi non tecnica della valutazione intermedia	Documenti a scopo divulgativo	Entro il 30 giugno 2010
Sintesi non tecnica della valutazione ex post	Documenti a scopo divulgativo	Entro il 30 giugno 2015
Progetti per materiale divulgativo	Documenti a scopo divulgativo	Da determinare sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, e comunque entro due mesi dalla data in cui il prodotto è richiesto.
Contributi tecnici a documenti di valutazione unitaria della programmazione regionale		Da determinare sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, e comunque entro due mesi dalla data in cui il prodotto è richiesto.

Articolo 6 – Diritti d'autore e proprietà delle risultanze

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'aggiudicatario abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il Valutatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente l'Amministrazione.

Tutti i prodotti, sia quelli previsti al precedente articolo 5 che quelli non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente affidamento rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. L'aggiudicatario è tenuto a consegnarli nella loro interezza nei tempi e nei modi previsti dal rapporto di valutabilità.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno.

Articolo 7 - Importo e durata del servizio

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipulazione dello stesso fino al 31 dicembre 2015.

L'importo posto a base di gara per l'intera durata del contratto è di € 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) IVA esclusa.

Articolo 8 - Documenti da presentare in caso di aggiudicazione

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione inviterà, anche a mezzo telegramma, l'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara. Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto all'ora e nel giorno all'uopo stabilito, senza giustificato e grave motivo, la Regione potrà escutere la garanzia fidejussoria provvisoria, salvo la richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa in vigore nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente. In questo caso, la Regione potrà aggiudicare il servizio all'offerente secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura ed in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. La mancata costituzione della predetta determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, salvo, comunque, la richiesta del maggior danno da parte dell'Amministrazione e cessa di avere effetto solo alla data di avvenuta accettazione globale di tutti i servizi da parte dell'Amministrazione.

Articolo 10 - Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento saranno legate alla realizzazione e presentazione dei prodotti previsti al precedente articolo 5: in particolare, esse saranno conformi ai seguenti criteri:

- il 10% del corrispettivo contrattuale, a titolo di anticipazione a fronte di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione rimane comunque subordinata alla presentazione del Rapporto di valutabilità;
- il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi dalla presentazione della Relazione annuale del 2009;
- il 20% del corrispettivo contrattuale, a seguito di regolare fattura, entro due mesi dalla presentazione della relazione di valutazione intermedia del 2010, previa approvazione della stessa da parte dello *Steering Group*;
- il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi dalla presentazione della Relazione annuale del 2011;
- il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi dalla presentazione della Relazione annuale del 2012;
- il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi dalla presentazione della Relazione annuale del 2013;
- il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi dalla presentazione della Relazione annuale del 2014;
- il 20% del corrispettivo contrattuale, a seguito di regolare fattura, entro due mesi dalla presentazione della relazione di valutazione ex post del 2015, previa approvazione della stessa da parte dello *Steering Group* e previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento della regolare esecuzione del servizio;

Articolo 11 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni

Il Valutatore è obbligato a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretto contatto con l'Autorità di Gestione e lo *Steering Group* secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dall'Amministrazione;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e a rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e a non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del Servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a

- motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l'Amministrazione secondo quanto previsto al successivo art. 12;
- g) non assumere, a seguito di esito positivo della gara nel periodo di vigenza del contratto, incarichi di assistenza tecnica e controllo finanziario nell'attuazione del PSR Calabria 2007-2013 né, in generale, incarichi di qualunque natura in progetti o attività finanziati nell'ambito delle misure del PSR Calabria 2007-2013;
 - h) consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari della Regione Calabria o a funzionari delle Autorità statali e comunitarie;
 - i) denunciare alla magistratura o agli Organi di polizia ed in ogni caso alla Regione ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori anche attraverso agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio;
 - j) denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla Regione ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
 - k) ripetere quelle prestazioni che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguite a regola d'arte;
 - l) segnalare per iscritto immediatamente alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

L'inosservanza dei predetti obblighi, descritti nelle lettere da a) fino ad k) costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Sono a carico dell'affidatario, tra le altre, tutte le spese sostenute per la partecipazione al pubblico incanto e tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per effettuare le prestazioni oggetto del servizio.

Articolo 12 – Composizione del gruppo di lavoro

I concorrenti devono garantire la piena operatività di un gruppo di lavoro avente i seguenti requisiti qualitativi e quantitativi minimi:

- 1 coordinatore con laurea ed almeno 10 anni di esperienza in attività di valutazione di programmi cofinanziati da fondi comunitari;
- 2 esperti con laurea ed almeno 5 anni di esperienza in attività di valutazione;
- 1 esperto con laurea ed almeno 5 anni di esperienza in attività di valutazione e/o assistenza tecnica in ambito FEOGA/FEASR;
- 1 esperto con laurea ed esperienza in ambito ambientale e di valutazione ambientale;

Per ciascun componente verrà indicato nome, qualifica, titoli di studio e professionali, esperienza.

Il Gruppo indicato dall'Aggiudicatario in sede di offerta, non potrà essere modificato, se non per cause di forza maggiore, né nel numero, né nei componenti senza preventivo consenso dell'Amministrazione.

Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del Gruppo di Lavoro, dovrà formulare specifica, motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

Gli eventuali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti.

La pendenza dell'autorizzazione da parte della Regione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sulla sicurezza del lavoro

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori, impiegati e collaboratori, per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Regione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della Regione Calabria.

Articolo 14 - Penali e cause di risoluzione anticipata

Il venir meno, dopo l'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'aggiudicatario.

Per quanto attiene ad attività ripetitive e/o non caratterizzate da scadenze prestabilite, il livello di servizio richiesto sarà considerato garantito ove, a seguito di richiesta scritta da parte del Responsabile del Procedimento, a fronte di inadempimenti o inefficienze, siano attuate, entro i successivi 20 gg. dalla messa in mora, opportune azioni ritenute correttive a ristabilire la continuità e l'efficienza del Servizio, dal Responsabile del Procedimento. In caso contrario, per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la Regione, secondo le modalità dettate dagli uffici, potrà irrogare, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale sino a Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra.

Nel caso di attività che devono concludersi entro data certa, sulla base della tempistica stabilita nel precedente articolo 5, la Regione, secondo le modalità dettate dagli uffici, potrà irrogare, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale sino a Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore dell'appalto. Nell'eventualità che tale condizione si verifichi, la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'esecuzione in danno nei confronti dell'Aggiudicatario.

La suddetta penale è trattenuta, a scelta della Regione, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere come previsto dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in danno dell'Aggiudicatario, della prestazione.

Articolo 15 - Controversie

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Per eventuali controversie il Giudice competente è il Tribunale di Catanzaro.

Articolo 16 - Subappalto

E' vietato il sub-appalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporaneo, anche solo di specifiche parti del servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate alla Regione.

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i..

Articolo 18 - Variazioni, sospensioni e recesso del servizio

L'Amministrazione si riserva di concordare con l'aggiudicatario le variazioni di servizio che riterrà opportune in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

Eventuali modifiche delle prestazioni, soltanto se aggiuntive e non sostitutive di quelle previste, che comportano una documentata variazione dei costi complessivi dell'aggiudicatario superiore al 5% del prezzo contrattuale, daranno diritto ad ulteriore compenso, previa concordata quantificazione dei costi aggiuntivi fra le parti.

La Regione si riserva la facoltà di recedere dall'incarico conferito in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è

effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute.

Articolo 19 – Affidamento di servizi complementari

Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dell'art. 57, comma V, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Regione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi complementari mediante l'estensione del contratto con il medesimo soggetto aggiudicatario del servizio per un corrispettivo non superiore a € 390.000,00 (trecentonovantamila/00), esclusa IVA.

Articolo 20 - Spese di contratto

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto IVA esclusa.

Articolo 21 - Vincoli

L'aggiudicatario è vincolato per il fatto stesso dell'aggiudicazione dal momento in cui essa si verifichi.

L'esecutorietà dell'atto di aggiudicazione e del contratto, per la Regione e nel suo esclusivo interesse, sono subordinate alla loro approvazione da parte degli Organi competenti.

L'aggiudicazione definitiva legittima la Regione, per ragioni d'urgenza, a disporre l'inizio della prestazione in pendenza della stipula del contratto. La Regione è vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.

Articolo 22 - Verifica finale

A chiusura del presente affidamento, si procederà al collaudo del servizio reso dall'Aggiudicatario, che consisterà in una attestazione da parte del Responsabile del Procedimento (verifica da concludersi non oltre 30 giorni dalla termine di scadenza del contratto) della regolare esecuzione del servizio.

Articolo 23 – Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- cessione in subappalto di tutto o parte del servizio;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- cessione anche parziale del contratto;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell'aggiudicatario e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla Regione;
- venir meno in capo all'aggiudicatario, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nella lettera d'invito e nel presente capitolato.

Il contratto, al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, potrà altresì risolversi nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'aggiudicatario, ricevuta, a mezzo raccomandata A.R., dal Responsabile del Procedimento l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporta l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

Articolo 24 - Responsabilità

L'aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.